

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(PRETI)

di concerto col **Ministro dell'Interno**

(TAVIANI)

col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

e col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(PIERACCINI)

NELLA SEDUTA DEL 4 MARZO 1968

Compensazione ai Comuni della perdita di entrate subita negli anni 1964, 1965 e 1966 in seguito alla soppressione dell'imposta di consumo sul vino

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto, con la legge 23 maggio 1964, n. 403, si è provveduto a compensare i Comuni, per l'anno 1962, delle minori entrate conseguenti alla avvenuta abolizione dell'imposta di consumo sul vino, stabilita dalla legge 18 dicembre 1959, n. 1079. Eguale compensazione è stata disposta, per l'anno 1963, con la legge 5 luglio 1966, n. 527.

Ciò in adempimento del precetto di cui all'articolo 8 della stessa legge concernente l'abolizione del tributo sul vino, articolo che, infatti, pose espressamente l'obbligo per il Governo di compensare la perdita di entrate

che ne sarebbe derivata alle Amministrazioni comunali.

Il problema della compensazione, come sopra definito per i soli anni 1962 e 1963, si ripropone nei noti termini di urgenza e richiede, pertanto, una ulteriore sistemazione.

A tale fine è diretto il presente provvedimento, il quale, seguendo le linee delle leggi compensative sopra citate, attribuisce ai Comuni, per gli anni 1964, 1965 e 1966, una integrazione a carico del bilancio dello Stato, pari alle riscossioni conseguite per il tributo sul vino ed eventuali supercontribu-

zioni e addizionali nell'anno 1959, al netto della compartecipazione all'imposta generale sull'entrata sui vini e sulle carni localmente riscossa, ai sensi dell'articolo 5 della già citata legge n. 1079 del 1959, nonchè dispone la delegabilità della integrazione stessa a garanzia di mutui assunti o da assumere da parte dei Comuni.

L'onere del provvedimento è stato determinato in 54 miliardi di lire (18 miliardi all'anno). Infatti, la differenza fra i 35 miliardi di lire circa che formarono il gettito dell'imposta sul vino nell'anno 1959 e la somma che, a titolo di compartecipazione all'imposta generale sull'entrata sui vini e

sulle carni localmente riscossa, viene annualmente erogata ai Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti ammonta appunto a circa 18 miliardi di lire.

La copertura dell'onere suddetto è assicurata dall'apposito stanziamento inscritto al Capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1967.

Il problema della compensazione trova quindi la più ampia soluzione consentita dalle possibilità di bilancio ed in ciò si estrinseca il responsabile impegno del Governo di corrispondere alle vive attese degli Enti locali interessati.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

A compensazione della perdita subita dai Comuni a seguito della totale abolizione dell'imposta di consumo sul vino, è attribuita ai Comuni stessi, per gli anni 1964, 1965 e 1966, una integrazione a carico del bilancio dello Stato, pari all'ammontare delle riscossioni conseguite dai Comuni medesimi nell'anno 1959, per imposta di consumo sul vino e relative supercontribuzioni ed addizionali, al netto delle somme eventualmente percepite negli stessi anni 1964, 1965 e 1966, a titolo di compartecipazione al provento dell'imposta generale sull'entrata sui vini e sulle carni, prevista dall'articolo 5 della legge 18 dicembre 1959, n. 1079.

Il Ministro delle finanze è autorizzato ad erogare ai Comuni con popolazione non superiore ai 60.000 abitanti acconti provvisori commisurati alla metà del gettito conseguito nell'anno 1959 a titolo d'imposta di consumo sul vino e relative supercontribuzioni ed addizionali.

Per l'erogazione della integrazione e degli acconti previsti dai precedenti commi valgono le stesse norme di cui all'articolo 7 della legge 18 dicembre 1959, n. 1079, modificato dall'articolo 1 della legge 20 ottobre 1960, n. 1305.

Art. 2.

L'integrazione attribuita ai Comuni ai sensi del precedente articolo 1 è delegabile a garanzia di debiti assunti o da assumere.

Art. 3.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge sarà fatto fronte con lo stanziamento iscritto al Capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto alle occorrenti variazioni di bilancio.